

Gara comunitaria per l'affidamento di un appalto pre-commerciale, ex art.19 co.1 lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006, relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane.

CHIARIMENTI

21)

Nel disciplinare, pag. 21, lettera B. è indicato che la “cauzione provvisoria, in originale, pari a € 13.100,00 euro [...]” si chiede pertanto se per cauzione provvisoria si intenda una polizza fideiussoria e che tale polizza debba essere stipulata entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione del bando (28/09/2015).

R: La cauzione provvisoria, come prescritto dal disciplinare alla lettera B. del punto 6.2, deve essere prodotta con la domanda di partecipazione alla I fase del presente appalto pre-commerciale, con le modalità ivi indicate.

22)

Nel disciplinare, pag. 22, è indicato che la polizza fideiussoria sia “corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario”; a tal proposito si chiede se questa garanzia corrisponda alla “cauzione definitiva di € 50.000”, indicata nell’allegato 5 “ Schema di Contratto di Gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, art. 9, pag 12.

R: No. La cauzione definitiva garantisce la serietà e affidabilità dell’offerta durante l’esecuzione del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo offerto.

La cauzione di cui all’all.5 riguarda invece la garanzia legata all’eventuale e successiva sottoscrizione del contratto di Gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

23)

Allegato 3 “capitolato tecnico”, pag 9/10 “Sul prototipo verranno effettuate le attività di test [...] Più precisamente, il test verrà svolto presso un impianto di depurazione (sezione 3) con la finalità di verificarne la rispondenza ai requisiti di

www.regione.puglia.it

Servizio Programmazione Acquisti

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3052 - Fax: 080 540 9599

mail: g.savino@regione.puglia.it -



sicurezza, usabilità e sperimentabilità nel contesto operativo reale, oltre che il grado di rispondenza dello stesso al progetto tecnico.”

Qualora si disponga di un impianto pilota dimostrativo, che può quindi espletare a pieno la funzione di prototipo (previa opportune implementazioni), ma non trasportabile presso un impianto di depurazione, si chiede se, in base a quanto indicato nel Disciplinare, un'azienda possa partecipare ugualmente al bando e presentare come proposta l'esecuzione di test per il trattamento dei fanghi sul proprio prototipo, considerato che:

- la soluzione innovativa proposta prevede il trattamento dei fanghi presso un impianto esterno agli impianti di depurazione in cui vengono prodotti;
- la sperimentazione potrà avvenire presso l'impianto di proprietà del concorrente, impiegando fanghi da reflui civili prodotti presso un impianto di depurazione, come previsto;
- il concorrente è già in possesso delle autorizzazioni richieste per la sperimentazione in oggetto, rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente.

R: Si conferma quanto riportato nell' Allegato 3 "capitolato tecnico", alla sezione 3 pag. 6 "La "Soluzione innovativa" proposta dal concorrente dovrà essere testata in un contesto operativo reale (pilota) che interesserà impianti depurativi con potenzialità superiore a 20.000 A.E.." in un contesto operativo di sperimentazione individuato dalla Stazione Appaltante .

24)

Per soddisfare il requisito al punto b) del paragrafo 5.3 - *Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale* , il concorrente deve aver eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara uno o più contratti aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiori al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa. Per l'esecuzione di tali contratti si intende esclusivamente la vendita a terzi dei propri servizi di ricerca e sviluppo o anche l'acquisizione di tali servizi da terzi?

R: Per esecuzione di servizi deve intendersi esclusivamente la prestazione di servizi fornita in favore di terzi.

25)


Secondo quanto dichiarato nel disciplinare di gara "l'importo complessivo posto a base d'asta è idoneo ad assicurare la remunerazione dei servizi di ricerca, ivi incluso lo sviluppo e sperimentazione del prototipo, tenendo conto dei prezzi di mercato.

www.regione.puglia.it

Servizio Programmazione Acquisti

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3052 - Fax: 080 540 9599

mail: g.savino@regione.puglia.it -



Restano a carico del concorrente aggiudicatario tutti gli eventuali ulteriori costi per la tutela dei DPI, nonché per l'industrializzazione e lo sviluppo commerciale successivo alla realizzazione dell'appalto ed ogni altro ulteriore costo necessario per la realizzazione delle attività contemplate nell'appalto". Ai fini della valutazione del punteggio economico inoltre "relativamente all'Offerta economica sottoposta per la Fase II della presente procedura, non sono ammesse, pena l'esclusione dalla procedura, offerte in aumento rispetto alla base d'asta".

Premesso questo, vorremmo sapere se nella Fase II, il concorrente pur presentando un'offerta economica inferiore alla base d'asta, può presentare un progetto che preveda costi per servizi di ricerca superiori alla base d'asta, finanziando direttamente la parte non coperta da quanto richiesto nell'offerta economica?

R: L'offerta economica, che non deve essere superiore all'importo a base d'asta, è l'unico riferimento di natura onerosa che la stazione appaltante riconoscerà ai fini contrattuali. Eventuali costi ulteriori, relativi ad attività diverse da quelle descritte nel progetto tecnico, sono ad esclusivo carico del concorrente. La valutazione della sostenibilità dell'offerta economica rispetto al progetto è rimessa alla discrezionalità della commissione giudicatrice.

26)

E' ammesso realizzare il prototipo richiesto nella procedura noleggiando macchinari che costituiscono sotto-componenti del prototipo stesso?


R: Premesso che il noleggio è una forma di locazione che non garantisce la proprietà di un bene, tale circostanza appare inammissibile per le finalità del presente bando.

27)

Il disciplinare di gara prevede che "lo Studio di fattibilità dovrà essere prodotto non in contraffazione di diritti di terzi con l'indicazione esplicita della (eventuale) acquisizione e del (legittimo) utilizzo di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale altrui".

Qualora il concorrente acquisti da un fornitore che non è partner della RTI concorrente una componente tecnologica che costituisce parte del prototipo che intende realizzare, il relativo contratto o proposta di acquisto possono essere considerati una indicazione esplicita del legittimo utilizzo di proprietà intellettuale?

R: L'espressione "esplicita" contenuta nel disciplinare di gara è da intendersi alla lettera e non implicitamente contenuta in un contratto di acquisto di un componente del prototipo: tale contratto deve contenere esplicitamente



l'acquisizione del legittimo utilizzo del diritto di proprietà industriale o intellettuale altrui.

28)

A pag. 27 del Disciplinare di gara si afferma che: "Gli operatori economici eventualmente ammessi alla seconda fase dovranno mantenere la stessa composizione soggettiva (singola o raggruppata) e ripartizione percentuale con cui hanno preso parte alla prima fase, con dichiarazione d'impegno come da All.1".

Si chiede conferma che la ripartizione percentuale tra i soggetti del raggruppamento debba essere indicata già nella fase 1 e, in caso affermativo, il riferimento al modulo di gara nel quale debba essere indicata tale percentuale".

R: Si conferma che le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici dovranno essere indicate, espresse in quote percentuali, già nella prima fase e dovranno essere riportate, così come indicato a pag. 22 punto C del Disciplinare, nel mandato collettivo, nel caso di R.T.I. costituito, ovvero nelle dichiarazioni richieste, nel caso di R.T.I. non ancora costituito.

Si precisa, inoltre, che, così come indicato a pag. 22 punto C del Disciplinare, in ogni caso la mandataria, in analogia all'art. 275 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

29)

Un concorrente che intende partecipare alla gara in R.T.I. ha chiesto di definire il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 5.2 del Disciplinare.

R: Il requisito di cui al paragrafo 5.2 del Disciplinare, nell'ipotesi di partecipazione in Raggruppamento, deve intendersi nel senso che ogni singolo operatore economico partecipante al R.T.I. dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ove dovuto, per "attività compatibile" con quella che quel singolo operatore dovrà svolgere ai fini dell'esecuzione del servizio per cui si concorre.

30)

Riguardo al requisito di capacità tecnico-professionale, la prescrizione relativa all'aver seguito "regolarmente nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara" i prodotti/servizi ivi descritti, deve essere intesa nel senso che la prestazione deve essere eseguita nel corso di tutto l'arco temporale compreso tra il 27.07.2012 ed il 24.07.2015 (e, dunque, per almeno tre anni consecutivi), oppure è



sufficiente che sia iniziata nel corso di tale triennio e proseguita anche per un periodo inferiore?

R: Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale il progetto o uno o più contratti dovranno essere stati regolarmente eseguiti dal concorrente nello spazio temporale specificato dal disciplinare.

31)

Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale, come deve intendersi l'avverbio "alternativamente"?

R: Si rimanda al chiarimento n. 14

32)

Con riferimento alla lettera a) del paragrafo 5.3 riguardante i requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale, viene chiesto se il "prodotto nuovo o significativamente migliorato con un contenuto tecnologico" deve essere realizzato dal medesimo soggetto che ne detiene i diritti di inventiva latamente intesi e, inoltre, se lo "sviluppo" di "un prodotto con contenuto tecnologico" può essere riferito anche ad un prodotto i cui diritti di inventiva latamente intesi appartengono ad un soggetto terzo, che non prenderà parte alla procedura di affidamento in oggetto. .

R: Il requisito di cui alla lettera a) del paragrafo 5.3 del Disciplinare deve essere posseduto dal concorrente che partecipa alla gara.

33)

Viene chiesto se per "sviluppo" di un prodotto può intendersi anche la sperimentazione di specifici ambiti applicativi o è necessario che il prodotto sia stato oggetto di modifiche innovative

R: In relazione a tale quesito si rimanda a quanto meglio precisato a pagina 3 del Disciplinare nel paragrafo rubricato "DEFINIZIONI".

34)

Può essere considerato "servizio di ricerca e sviluppo analogo a quelli oggetto della presente gara" un progetto di ricerca applicata per un importo di spesa prevista pari € (omissis) (di cui € (omissis) per la ricerca industriale ed € (omissis) per lo sviluppo sperimentale), realizzato a decorrere dall'inizio dell'anno 2014 e fino al mese di gennaio 2016, per una durata di 24 mesi, avente ad oggetto (omissis)

R: In riferimento al quesito posto si rinvia al paragrafo 5.3 del Disciplinare che prescrive che "il concorrente, a pena di esclusione, deve aver eseguito

www.regione.puglia.it



regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara ...”.

35)

Il requisito di cui alla lettera a) del paragrafo 5.3 del Disciplinare deve essere posseduto “interamente” dalla mandataria capogruppo? In caso affermativo, le mandanti totalmente prive del suddetto requisito possono fare riferimento al requisito posseduto dalla mandataria?

R: Sì, il requisito di cui alla lettera a) del paragrafo 5.3 del Disciplinare deve essere posseduto “interamente” dalla mandataria capogruppo, così come previsto dal Disciplinare.

Le mandanti sprovviste del requisito in questione dovranno astenersi dal compilare la tabella riportata al punto 7 dell'allegato 1 “Istanza di partecipazione e dichiarazione unica”, che dovrà, di converso, essere compilato esclusivamente dalla mandataria detentrica del requisito.

36)

Il requisito di cui alla lettera b) del paragrafo 5.3 del Disciplinare può essere posseduto “interamente” e non solo in misura maggioritaria, dalla mandataria, oppure le mandanti devono comunque possedere il requisito in misura minoritaria? In tale ultima ipotesi, deve essere dimostrato il possesso di una percentuale minima?

R: Si rimanda al chiarimento n. 8

37)

Il paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara, alla lettera C prevede che “in caso di R.T.I. non ancora costituito ogni operatore economico raggruppando debba produrre una dichiarazione attestante, tra l'altro, le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici, precisando altresì che in ogni caso la mandataria, in analogia all'art.275 del DPR 207/2010 e s.m.i., dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In relazione a ciò premesso, si richiedono chiarimenti in ordine alla individuazione delle parti dei servizi in cui possono essere legittimamente scomposte e se vi debba essere corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione.

R: Vista la peculiarità del servizio è onere del R.T.I. individuare le parti di servizio che possono essere legittimamente ripartite tra i soggetti facenti parte del Raggruppamento medesimo.



Riguardo, poi, la seconda parte del quesito, si precisa che deve sussistere corrispondenza esclusivamente tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.

38)

Al paragrafo 1.2 del Disciplinare viene precisato che “I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, come precisato nell’Allegato 5, sono attribuiti in via esclusiva al Fornitore che ha ideato e realizzato la Soluzione Innovativa. Lo Studio di fattibilità dovrà pertanto essere prodotto non in contraffazione di diritti di terzi con l’indicazione esplicita della (eventuale) acquisizione e del (legittimo) utilizzo di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale altrui;”.

In caso di partecipazione da parte di un R.T.I., il Fornitore che ha ideato e realizzato la soluzione innovativa coinciderà necessariamente con il medesimo R.T.I. oppure il Raggruppamento potrà indicare al suo interno il singolo soggetto partecipante al raggruppamento che potrà avvalersi dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale?

R: Fermo restando che il contratto di cui all’All.5, in caso di R.T.I., dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante della società mandataria, il Raggruppamento potrà indicare nell’atto costitutivo i termini di partecipazione ai diritti di proprietà industriale e/o intellettuale da parte dei soggetti facenti parte del Raggruppamento medesimo.

39)

Qualora il R.T.I. preveda di sviluppare un dispositivo inventato da un soggetto terzo, che rimarrà estraneo alla procedura, per il quale risulta pendente una domanda di brevetto europea, può essere considerato sufficiente, ai fini della disposizione di cui al paragrafo 1.2 del Disciplinare, la spendita di una licenza di brevetto e know-how rilasciata ad uno dei soggetti partecipanti I costituendo R.T.I.?

R: Trattandosi di “domanda di brevetto europeo pendente” come riferito nel quesito in oggetto, non può sussistere spendita di licenza d’uso brevettuale e pertanto la disposizione richiamata nel quesito non può essere soddisfatta.


In ogni caso, non è consentito al partecipante alla gara di prevedere di sviluppare un dispositivo inventato da un soggetto terzo.

40)

Si chiede se un’azienda che intenda partecipare alla gara debba necessariamente possedere l’attestazione SOA.

R: Il Disciplinare di gara non richiede, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso dell’attestazione SOA.

www.regione.puglia.it



Si precisa, tuttavia, che, nell'eventualità in cui il concorrente possedesse tale attestazione, dovrà rilasciare la dichiarazione di cui alla lettera m)-bis del punto 6 dell'Allegato 1 "Istanza di partecipazione e dichiarazione unica".

41)

Riguardo alla lettera B del punto 6.2 del Disciplinare, si chiede se in caso di società consortile non associata né controllata che partecipa alla gara singolarmente e in modo completamente autonomo (con caratteristiche sia di PMI che di centro di ricerca), ai fini della riduzione del 50% sull'importo della cauzione, è sufficiente che la società consortile stessa sia dotata del certificato di qualità ISO 9001?

R: Sì

42)

In merito al requisito di cui alla lettera b) del paragrafo 5.3 del Disciplinare, si legge che tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria. Se sono presenti 3 operatori economici in un R.T.I. costituenda, la mandataria deve possedere tale requisito con una maggioranza relativa rispetto agli altri operatori facenti parte del raggruppamento, oppure con una maggioranza assoluta?

Inoltre, per soddisfare tale requisito è possibile per la mandataria ricorrere all'avvilimento?

R: Per quanto riguarda il primo quesito si rimanda al chiarimento n. 8

In merito al secondo quesito, è ammesso il ricorso all'avvalimento da parte della mandataria che non possiede il requisito di partecipazione.

43)

A pag. 21 del Disciplinare di gara è richiesto un deposito cauzionale di importo pari euro 13.100. Si richiede di indicare su quale importo a base di gara è stato calcolato.

R: L'importo della garanzia a corredo dell'offerta è stato determinato maggiorando l'importo pari al 2% del prezzo a base d'asta (€ 625.000) dell'importo attinente alla sanzione pecuniaria prevista in applicazione del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. soccorso istruttorio), in quanto lo stesso comma prevede che il versamento della suddetta sanzione sia garantito dalla cauzione provvisoria.

44)

Con riferimento a quanto riportato al comma 2 art.4 allegato 5 si sottintende che la proprietà del prototipo sviluppato permanga in capo al fornitore e che quindi



l'amministrazione, trascorsi i 10 mesi debba provvedere all'acquisto del dispositivo? Si sottintende inoltre che l'utilizzo da parte dell'Amministrazione e la sua funzionalità debbano essere garantite esclusivamente per il periodo dei 4 mesi di testing?

R: Con riferimento al quesito posto si conferma che i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sono attribuiti in via esclusiva al Fornitore che ha ideato e realizzato la Soluzione Innovativa (Art. 3 comma 1). Trascorsi i 10 mesi l'Amministrazione Contraente avrà altresì la facoltà di utilizzare i risultati, come indicato al comma 2 art.4, funzionali ad eventuali successive procedure di gara. Si precisa inoltre che ai sensi del comma 6, sezione 1 del disciplinare di gara di cui trattasi, la presente procedura non ha ad oggetto l'acquisto della soluzione innovativa risultante dall'attività di ricerca e sviluppo e che, quindi, le imprese selezionate non potranno vantare, nei confronti di Regione Puglia, alcun diritto, pretesa e/o affidamento sull'acquisto da parte della medesima degli apparati, sistemi, prodotti e/o servizi che costituiscono oggetto della Soluzione Innovativa proposta.

Per quanto attiene alla prototipazione e con riferimento allo schema di contratto di sviluppo sperimentale si conferma che il "Verbale di validazione finale del prototipo", conclude le attività di Fase III e quindi la temporalità relativa alla disponibilità del/dei prototipo/i si intende valida fino alla sottoscrizione del suddetto Verbale.

45)

A pag. 3, paragrafo 2 dell'Allegato 3 - Capitolato tecnico si legge che: "Il monitoraggio, rilevamento e localizzazione delle perdite idriche nelle condotte di distribuzione a livello urbano sono generalmente eseguiti con sistemi "hardware-based", ossia con apparecchiature di campo, basate su sensori per la individuazione delle perdite." In riferimento a ciò, si richiede la possibilità di ricevere maggiori dettagli sui sensori, in particolare:

- Presenza e tipologia di sensori di monitoraggio (pressione, flusso, fissi/mobili, ...).

A pag. 3, paragrafo 2 dell'Allegato 3 - Capitolato tecnico si legge che: "I dati relativi alla rete idrica di distribuzione in Puglia sono così riassunti: Numero di reti: 354 (comuni serviti: 238); Lunghezza tronchi delle reti di distribuzione: 14.496 km; Lunghezza di derivazione utenti (allacciamenti): 4.793 km; Numero totale di allacciamenti: 958.630." Ciò premesso, si richiede la possibilità di ricevere maggiori dettagli sulle caratteristiche generali della rete, quali:

www.regione.puglia.it

Servizio Programmazione Acquisti

Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3052 - Fax: 080 540 9599

mail: g.savino@regione.puglia.it -



- Presenza di punti di accesso (idranti, ...), numero, distanza tra un punto di accesso e il successivo;
- La rete è settorizzata (in DMA o PMZ) e ogni settore monitorato?
- Esiste già una "anagrafe" digitale della rete con le informazioni sugli elementi idraulici della rete? Se sì, di che tipo: un asset management system? un GIS? un simulatore idraulico? Ed in tal caso, qual è il "brand"?
- Ci sono zone della rete di cui non è nota la topologia? Se sì, in quale percentuale rispetto al totale?

R: Come riportato a pag.4 del Disciplinare di Gara: “La presente procedura di appalto pre-commerciale, articolata nelle fasi di seguito descritte, ha ad oggetto servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo dispositivo per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione.

Tale soluzione innovativa è stata identificata da Regione Puglia a seguito di un'articolata attività di analisi del fabbisogno tecnologico esplicita tramite la conduzione (rif. DGR n. 100 del 31/03/2015) di una consultazione preliminare di mercato, audizioni collettive, forum on line con il mercato, indagini di anteriorità brevettuale, etc. e ad esito della quale è emersa:

- la sussistenza di un gap di innovazione e di mercato che presenta carenze tali da richiedere ulteriori attività di R&S;
- la non sussistenza sul mercato di prodotti commercializzati rispondenti alle esigenze (espresse in termini di fabbisogni funzionali e prestazionali) di universalità, facilità di utilizzo, sicurezza ed economicità dei dispositivi.

Con riferimento ai punti i) e ii) precedenti, si intende pertanto promuovere un significativo avanzamento sul piano prestazionale e tecnologico capace di soddisfare i requisiti di universalità, facilità di utilizzo, sicurezza ed economicità dei dispositivi, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più idonee a risolvere l'esigenza suddetta e, al termine della procedura, di individuarne le specifiche tecniche.”

Pertanto, in virtù del rispetto dei requisiti di universalità, facilità di utilizzo, etc., il concorrente potrà sottoporre uno studio di fattibilità a partire dalle specifiche funzionali indicate nel capitolato tecnico (Allegato 3 - Capitolato tecnico, Paragrafo 3) riportate a titolo di esplicitazione del fabbisogno pubblico.

46)

Per soddisfare il requisito al punto b) del paragrafo 5.3 - Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale, il concorrente deve aver



eseguito regolarmente nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara uno o più contratti aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiori al 10% di € 625.000,00=IVA esclusa. Per l'esecuzione di tali contratti si intende esclusivamente la vendita a terzi dei propri servizi di ricerca e sviluppo o anche l'acquisizione di tali servizi da terzi?

R: Per esecuzione di servizi deve intendersi esclusivamente la prestazione di servizi fornita in favore di terzi.

47)

Secondo quanto dichiarato nel disciplinare di gara "l'importo complessivo posto a base d'asta è idoneo ad assicurare la remunerazione dei servizi di ricerca, ivi incluso lo sviluppo e sperimentazione del prototipo, tenendo conto dei prezzi di mercato. Restano a carico del concorrente aggiudicatario tutti gli eventuali ulteriori costi per la tutela dei DPI, nonché per l'industrializzazione e lo sviluppo commerciale successivo alla realizzazione dell'appalto ed ogni altro ulteriore costo necessario per la realizzazione delle attività contemplate nell'appalto". Ai fini della valutazione del punteggio economico inoltre "relativamente all'Offerta economica sottoposta per la Fase II della presente procedura, non sono ammesse, pena l'esclusione dalla procedura, offerte in aumento rispetto alla base d'asta".


Premesso questo, vorremmo sapere se nella Fase II, il concorrente pur presentando un'offerta economica inferiore alla base d'asta, può presentare un progetto che preveda costi per servizi di ricerca superiori alla base d'asta, finanziando direttamente la parte non coperta da quanto richiesto nell'offerta economica?

R: L'offerta economica, che non deve essere superiore all'importo a base d'asta, è l'unico riferimento di natura onerosa che la stazione appaltante riconoscerà ai fini contrattuali. Eventuali costi ulteriori, relativi ad attività diverse da quelle descritte nel progetto tecnico, sono ad esclusivo carico del concorrente. La valutazione della sostenibilità dell'offerta economica rispetto al progetto è rimessa alla discrezionalità della commissione giudicatrice.

48)

E' ammesso realizzare il prototipo richiesto nella procedura noleggiando macchinari che costituiscono sotto-componenti del prototipo stesso?

R: Premesso che il noleggio è una forma di locazione che non garantisce la proprietà di un bene, tale circostanza appare inammissibile per le finalità del presente bando.



49)

Il disciplinare di gara prevede che “lo Studio di fattibilità dovrà essere prodotto non in contraffazione di diritti di terzi con l’indicazione esplicita della (eventuale) acquisizione e del (legittimo) utilizzo di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale altrui”.

Qualora il concorrente acquisti da un fornitore che non è partner della RTI concorrente una componente tecnologica che costituisce parte del prototipo che intende realizzare, il relativo contratto o proposta di acquisto possono essere considerati una indicazione esplicita del legittimo utilizzo di proprietà intellettuale?

R: L’espressione <<esplicita>> contenuta nel disciplinare di gara è da intendersi alla lettera e non implicitamente contenuta in un contratto di acquisto di un componente del prototipo: tale contratto deve contenere esplicitamente l’acquisizione del legittimo utilizzo del diritto di proprietà industriale o intellettuale altrui.

Bari, 18 settembre 2015

**Il Dirigente del Servizio
f.to Nicola Lopane**